

RESOCONTO STENOGRAFICO

347.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 OTTOBRE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge: (Trasmissione dal Senato)	38518	delle minoranze nelle rappresentanze dei consigli comunali (360); QUARTA: Norme per la delega di funzioni dalle regioni agli enti locali (711); LA GANGA ed altri: Modifiche alle procedure per l'ele- zione delle giunte comunali e provin- ciali (805); VOLPONI ed altri: Revoca del presidente della provincia, degli asses- sori provinciali e degli assessori comu- nali (1565); CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA: Termini per la costituzione degli esecutivi dei Consigli delle Regioni e degli enti locali (2240); MARTINAZZOLI ed altri: Ordinamento delle autonomie locali (2295); MASTRANTUONO ed altri: Di- sciplina delle aree metropolitane (2590); ZANGHERI ed altri: Nuovo ordinamento	
Disegno di legge (Seguito della discus- sione): Ordinamento delle autonomie locali (2924) e concorrenti proposte di legge: BASSANINI ed altri: Determina- zione di termini per l'elezione degli organi esecutivi delle regioni, delle province e dei comuni, e disposi- zioni sullo scioglimento dei relativi consigli in caso di inosservanza dei termini di legge (113); TATARELLA ed altri: Norme per la prima adunanza dei consigli comunali e provinciali (236); TEALDI: Elezione di membri			

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1989

	PAG.		PAG.
delle autonomie locali (2952); DEL PEN- NINO ed altri: Ordinamento delle auto- nomie locali (3441).		Per fatto personale	
PRESIDENTE	38512, 38513	PRESIDENTE	38513, 38514, 38515
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN)	38513	BASSANINI FRANCO (Sin. Ind.)	38513, 38514
Proposte di legge:		LABRIOLA SILVANO (PSI)	38515
(Annunzio)	38518	Sindacato ispettivo:	
Interrogazioni e interpellanza:		(Ritiro di documento)	38518
(Annunzio)	38518	Sul processo verbale:	
Convalida di deputati subentrati . . .	38512	PRESIDENTE	38511, 38512
		BASSANINI FRANCO (Sin. Ind.)	38512
		LABRIOLA SILVANO (PSI)	38511
		Ordine del giorno della prossima se- duta	38516

La seduta comincia alle 10.

MASSIMO TEODORI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

SILVANO LABRIOLA. Presidente, non è quello di oggi il seguito di una seduta rinviata? A che titolo si legge il processo verbale?

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, le darò la parola dopo la lettura del processo verbale.

MASSIMO TEODORI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sul processo verbale l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Presidente, intervengo soltanto perché vi sia chiarezza sullo svolgimento dei nostri lavori.

È vero che altre volte è avvenuto che il Presidente della Camera, interpretando in maniera un po' estensiva l'articolo 47 del regolamento, abbia tolto la seduta rinviandola ad un altro giorno; ieri, però, era stata effettuata una votazione, ed era mancato il numero legale. Avrei immaginato che il Presidente della Camera avesse rinviato la seduta ad oggi per mancanza del numero

legale. Prendo atto che ha agito diversamente; non sollevo al riguardo una grande questione.

La mia meraviglia, onorevole Presidente, nasceva dalla circostanza che, avendo il collega Bassanini chiesto la parola per fatto personale, pensavo che gli si sarebbe usato il riguardo di attendere che fosse presente prima di togliere la seduta, per consentirgli di intervenire. Ma ciò non è avvenuto.

FRANCO BASSANINI. Interverrò oggi.

SILVANO LABRIOLA. Sarà un po' difficile.

FRANCO BASSANINI. Lo farò al termine della seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, la seduta di ieri è stata regolarmente tolta essendo mancato il numero legale. Quella di questa mattina non è il seguito di una seduta rinviata, ma una nuova seduta. È chiaro, quindi, che si debba dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Ho fatto queste precisazioni perché mi pare che lei facesse osservazioni circa la lettura del processo verbale.

SILVANO LABRIOLA. Resta inteso, allora, che è possibile, dopo aver constatato la mancanza del numero legale, togliere la seduta e rinviarla. Questo è il dato che volevo porre in evidenza.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1989

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, la Presidenza si è attenuta rigorosamente al disposto dell'articolo 47, secondo comma, che recita: «Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data».

FRANCO BASSANINI. chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, desidero intervenire per avere un chiarimento. Ieri ho chiesto la parola per fatto personale; in base al regolamento, signor Presidente, mi è consentito di farlo a fine seduta oppure in quella successiva, intervenendo sul processo verbale.

PRESIDENTE. A fine seduta, onorevole Bassanini.

FRANCO BASSANINI. Poiché si tratta del processo verbale della seduta di ieri, non è mia intenzione far perdere tempo ai colleghi chiedendo di intervenire in questa sede per fatto personale, a condizione che ciò mi sia consentito prima del termine della seduta odierna; altrimenti, chiedo di intervenire per fatto personale sul processo verbale.

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, potrà intervenire — come ho già detto — a fine seduta.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Convalida di deputati subentrati.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta

delle elezioni, nella seduta del 12 ottobre 1989, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

Collegio XXVIII (Catania - Messina - Siracusa - Ragusa - Enna):

Antonio Lombardo.

Collegio XXIX (Palermo - Trapani - Agrigento - Caltanissetta):

Alberto Sinatra.

Do atto alla Giunta di queste comunicazioni e dichiaro convalidate le suddette elezioni.

Avverto che ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento delle autonomie locali (2924) e delle concorrenti proposte di legge: Bassanini ed altri (113); Tatarella ed altri (236); Tealdi (360); Quarta (711); La Ganga ed altri (805); Volponi ed altri (1565); Consiglio regionale della Liguria (2240); Martinazzoli ed altri (2295); Mastrantuono ed altri (2590); Zangheri ed altri (2952); Del Pennino ed altri (3441).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento delle autonomie locali; e delle concorrenti proposte di legge: Bassanini ed altri, Tatarella ed altri, Tealdi, Quarta, La Ganga ed altri, Volponi ed altri, Consiglio regionale della Liguria, Martinazzoli ed altri, Mastrantuono ed altri, Zangheri ed altri, Del Pennino ed altri.

Ricordo che la seduta di ieri è stata tolta essendosi constatato che la Camera non era in numero legale per deliberare al momento della votazione dell'emendamento Bassanini 1.4.

Dobbiamo pertanto procedere alla votazione di tale emendamento.

Chiedo se la richiesta di votazione nominale venga o meno mantenuta.

ALFREDO PAZZAGLIA. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale ritiro la richiesta di votazione nominale.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Bassanini 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Per fatto personale.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, lei sa già a cosa intendo riferirmi. Nella seduta di ieri sono intervenuto per un richiamo al regolamento in relazione ai lavori del Comitato dei nove. Il presidente del Comitato dei nove ha affermato che avevo detto il falso. Tale affermazione mi pare particolarmente grave e lesiva della mia onorabilità. Deve essermi pertanto consentito — dal momento che dei lavori del Comitato non vi è un resoconto al quale poter rinviare per provare che ho detto il vero e che casomai altri hanno detto il falso — di ricostruire sul punto in oggetto i lavori di questo Comitato. Il punto in questione riguarda un nuovo emendamento presentato dall'onorevole Alessi, del gruppo democristiano, con il quale si propone di comprendere nella potestà statutaria dei comuni e delle province (argomento dell'articolo 4 del provvedimento in esame) l'intera disciplina della forma di governo e quindi anche le modalità di elezione degli organi fondamentali del comune, prevedendo quattro modelli alternativi.

Si tratta di una proposta che coincide, come ispirazione, con quella presentata dal nostro gruppo su un successivo articolo del provvedimento e che contiene, per altro, una disciplina diversamente articolata. La nostra proposta prevede infatti tre modelli alternativi mentre quella cui mi riferisco ne prevede, come ho già detto, quattro.

Quando siamo arrivati all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, il presidente del Comitato dei nove — che è l'autorevole presidente della Commissione Affari costituzionali — ha sostenuto la tesi della inammissibilità di questo emendamento, come di tutti gli altri concernenti materia elettorale. Sulla questione si è aperta una vivace discussione. Non soltanto chi parla, ma anche altri colleghi hanno ritenuto che non spettasse al Comitato dei nove dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità degli emendamenti, in quanto il compito del comitato è quello di pronunciarsi esclusivamente sul merito. Il giudizio di ammissibilità è questione che compete al Presidente della Camera. In secondo luogo, io ed altri colleghi eravamo dell'opinione che, nel caso specifico, non vi fosse alcuna ragione che potesse indurre il comitato ad accogliere la tesi dell'inammissibilità dell'emendamento che riguarda l'oggetto dell'autonomia statutaria dei comuni (di ciò si occupa l'articolo 4 della legge).

Il collega Lanzinger ed io, del resto, già all'inizio della discussione generale in Commissione avevamo sostenuto la medesima tesi estensiva dell'autonomia statutaria, ricomprendendovi, come fece l'emendamento in questione (riferito ad una legge che si occupa dell'ordinamento dei poteri locali) la disciplina dei modi di elezione degli organi fondamentali degli enti locali. Credo sia difficile sostenere che la disciplina delle modalità di elezione degli organi fondamentali non faccia parte dell'ordinamento di un ente; anzi si tratta forse di una delle materie che elettivamente devono essere contenute in una disciplina dell'ordinamento di un ente.

In quella sede osservammo anche che altre disposizioni contenute nella legge di-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1989

sciplinavano di fatto le modalità di elezione degli organi di un ente: il sindaco, la giunta, i consigli circoscrizionali. Non si poteva quindi dichiarare inammissibile un emendamento che proponeva che fosse una fonte diversa (lo statuto), nei limiti stabiliti dalla legge, a disciplinare le modalità di elezione di tali organi.

I colleghi che rappresentavano i gruppi di maggioranza erano di diverso avviso.

Al termine della discussione sull'ammissibilità dell'emendamento, il presidente della Commissione ha dichiarato di constatare che la sua opinione era condivisa dalla maggioranza, cioè dai gruppi democristiano e socialista...

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, la prego di concludere.

FRANCO BASSANINI. Ho finito, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha ancora qualche secondo a disposizione.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, l'accusa di falso è particolarmente grave e lesiva della mia onorabilità. Siccome non vi è un resoconto dei lavori del Comitato dei nove, devo necessariamente ricostruire ciò che è accaduto.

Il presidente della Commissione ha dichiarato anche che, a seguito della constatazione che la maggioranza condivideva la sua tesi sull'inammissibilità dell'emendamento, doveva ritenersi che il giudizio sul merito dello stesso fosse negativo. La richiesta di proseguire il dibattito sul merito non è stata quindi accolta dall'onorevole Labriola.

Signor Presidente, la questione può sembrare puramente interpretativa, ma a mio avviso non si è discusso sul merito dell'emendamento, ma solo sulla eventuale sua inammissibilità. Il presidente della Commissione ritiene invece che, nell'ambito dei lavori del Comitato dei nove, la discussione sul merito sia stata assorbita dalla verifica, da lui compiuta

senza che si fosse svolto alcun dibattito, che la maggioranza si era dichiarata nel merito contro tale emendamento. Signor Presidente, se fosse così vi sarebbe una diversa concezione (ma la cosa sarebbe anche più grave) della democrazia, del ruolo del Comitato dei nove e del ruolo del presidente della Commissione.

Signor Presidente, la questione...

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, il tempo a sua disposizione è di cinque minuti, che in questo momento ha superato. Lei deve attenersi al fatto personale, mentre sta trattando problematiche diverse anche se non discuto che siano intrecciate con il fatto personale, e quindi terminare il suo intervento.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, di fronte...

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, le ho dato la parola e consentito di esporre la questione con ampiezza; adesso per cortesia concluda l'intervento!

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, di fronte ad un'accusa di falso, fatta nel corso di un intervento in aula, credo che intervenire per fatto personale significhi ricostruire gli avvenimenti.

PRESIDENTE. Nei cinque minuti concessi dal regolamento.

FRANCO BASSANINI. Se l'emendamento in questione fosse stato discusso nel merito, il gruppo della democrazia cristiana sarebbe stato costretto a spiegare per quale ragione non condivide (considerata la natura dell'emendamento) le opinioni espresse, per esempio, dal senatore Guzzetti o del professor Giannini, che sembrano sostenere la nostra tesi. Non si tratta allora più dell'opinione isolata mia e del collega Lanzinger, espressa mesi fa in Commissione.

Questa discussione non è stata possibile,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1989

perché il presidente del Comitato dei nove non ha consentito un dibattito nel merito di una proposta che, a quanto mi dicono, anche lei signor Presidente in altra sede ha sostenuto.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglio indicarne il motivo.

SILVANO LABRIOLA. Sullo stesso argomento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Il mio sarà un intervento molto breve perché non devo fare altro che confermare le cose dette ieri da me e dal relatore.

Mi duole molto, non solo per antichi vincoli di stima e di amicizia con il presidente del gruppo della sinistra indipendente, dover ribadire quello che ho detto ieri. Non c'è nessuna volontà offensiva. Ho dovuto solo ripristinare la verità dei fatti.

L'onorevole Bassanini, per altro, non risparmi nessuno nelle sue contestazioni. Infatti, nel giro di 72 ore ha contestato il Presidente della Camera, i capigruppo della maggioranza, il «governo-ombra» e da ultimo il lavoro svolto dal Comitato dei nove della Commissione affari costituzionali.

Ora, il Comitato dei nove della Commissione Affari costituzionali (precisare queste cose è un dovere del presidente, come ha fatto anche il relatore) ha adempiuto interamente il suo compito, perché ha espresso parere contrario su tutti gli emendamenti, sui quali si è espresso in questo senso, dal punto di vista della ammissibilità, precisando — le persone per bene, come tutti siamo, non hanno bisogno di appellarsi ai verbali — che si trattava di un parere, dal momento che spetta esclusivamente al Presidente della Camera giudicare dell'ammissibilità. Ha dunque espresso parere contrario alla costituzionalità, parere contrario al merito ed infine

parere contrario alla posizione dell'emendamento nel «sistema» della legge, ritenendo più opportuno il riferimento all'articolo 27. Questo abbiamo fatto, sicché abbiamo portato in aula, per i primi cinque articoli, gli emendamenti con i pareri richiesti al Comitato dei nove nel merito di ciascun emendamento.

Ho voluto precisare queste cose non per una *vis polemica* che, in verità, non esiste (abbiamo molta simpatia per il collega Bassanini), ma perché la Camera non avesse la sensazione che il Comitato dei nove non aveva adempiuto il suo dovere. Mi spiace molto che il collega Bassanini abbia riferito cosa diversa dai fatti, ma non dipende da chi parla che quanto riferito costituisca un'affermazione di non verità, ma dal fatto che non è stata detta la verità. Ed io dovevo ripristinarla, Presidente.

Infatti, se il Presidente della Camera avesse avuto qualche dubbio in materia avrebbe dovuto sospendere i lavori dell'Assemblea e riaprire quelli del Comitato dei nove. Se fosse, cioè, sorto un dubbio sul fatto che il Comitato dei nove non si era pronunciato nel merito, anche di un solo emendamento, il Presidente della Camera avrebbe dovuto sospendere i lavori dell'Assemblea e riconvocare il Comitato dei nove per adempiere il suo dovere.

Stia tranquillo il collega Bassanini. Noi, tutte le volte che ci riuniremo, ci esprimeremo nel merito, come abbiamo sempre fatto. Quando saremo convinti, come maggioranza del Comitato dei nove, della bontà degli emendamenti daremo il nostro consenso e quando non ne saremo convinti, senza procedere a nessuna lesa maestà nei confronti di alcuno, diremo che non siamo d'accordo e in questo senso riferiremo in Assemblea.

Ho voluto dire queste cose ad ulteriore precisazione e per assicurare il Presidente di turno, la Presidenza della Camera, i colleghi tutti ed anche il collega Bassanini che, nella sua concitata contestazione pressoché universale, qualche volta commette un errore di ottica. Può succedere a tutti.

PRESIDENTE. Mi auguro che questi in-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1989

terventi siano valsi anche ad un chiarimento sotto il profilo personale. Devo comunque ribadire che l'interpretazione del regolamento è una prerogativa esclusiva del Presidente della Camera.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 16 ottobre 1989, alle 17:

Discussione delle mozioni Andreis ed

altri (n. 1-00314); Zangheri ed altri (n. 1-00329) e Scotti Vincenzo ed altri (n. 1-00332) concernenti la gestione del Fondo investimenti e occupazione.

La seduta termina alle 10,30.

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 13.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1989

COMUNICAZIONI

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 ottobre 1989 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PAZZAGLIA ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati» (4272);

PISICCHIO ed altri: «Nuove norme sul trattamento economico del personale delle scuole italiane all'estero» (4273).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 12 ottobre 1989 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1747. — «Aumento della autorizza-

zione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori» (*approvato da quella IV Commissione permanente*) (4274).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta in commissione Savino n. 5-01743 del 12 ottobre 1989.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1989

*INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZA PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

—

SAVINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

da notizie della stampa locale si apprende di una esercitazione di protezione civile da effettuare il prossimo 10 dicembre con la simulazione dello straripamento del fiume Bradano in provincia di Matera;

intorno a questa ipotesi, peraltro molto remota, si starebbe predisponendo un intervento per la costruzione di argini sul detto fiume;

questo intervento sarebbe analogo a quello già purtroppo avviato sul parallelo fiume Basento, nonostante la interrogazione n. 4-15051 tuttora senza esito;

per i motivi dettagliati nella suddetta interrogazione, anche l'intervento sul Bradano sarebbe fortemente pernicioso per gli equilibri ecologici, oltre che altamente dispendioso;

ne deriverebbe ulteriore danno alla stessa area metapontina, che verrebbe ulteriormente deprivata delle falde di acqua dolce ed esposta alle infiltrazioni saline dello Ionio, con la prospettiva del disastro per tutte le sue colture agricole;

nessuna reale difesa si può ragionevolmente predisporre alla pur improbabile ipotesi dello straripamento;

ove mai esso si verificasse, data la vastità dell'alveo in area pianeggiante e quasi disabitata, arrecherebbe danni relativamente irrilevanti e neutralizzabili con normali strategie di protezione civile;

risulterebbero ancora più gravemente contraddittori interventi di contenimento degli alvei in un'area già interessata dalla cosiddetta « emergenza

idrica », cioè dal fenomeno della siccità ormai incombente su fiumi quasi essiccati dalle dighe che alimentano gli acquedotti pugliesi;

al contrario, le necessità urgenti per interventi di sistemazione del suolo, secondo quanto previsto dalla recente legge, si avvertono nei bacini imbriferi i cui fiumi scalzano i pendii montuosi, mettendo in pericolo la stabilità degli abitati collocati su di essi;

questa situazione è particolarmente evidente ed acuta nel bacino del Noce, a danno degli abitati di Lauria, Lagonegro, Rivello, Trecchina e Nemoli, in provincia di Potenza, già gravemente insidiati dai processi franosi causati dall'erosione del fiume;

infine, l'adozione del metodo della contabilizzazione « a corpo » e non più « a misura », per quanto legale, rende tanto superficiali i controlli da consentire guadagni illeciti, i quali possono innescare processi di degrado sociale anche in una regione ancora sostanzialmente immune dai fenomeni di criminalità diffusa —:

se il Governo non ritenga di:

1) dover vigilare per evitare il pericolo di un intervento nel bacino del Bradano, che, producendo spreco di risorse, arrechi all'area interessata i gravi danni sopra paventati;

2) disporre un adeguato accertamento delle condizioni del bacino del fiume Noce ed un'altrettanto adeguata destinazione di risorse per la sua difesa;

3) disporre gli accertamenti relativi a quanto segnalato nella precedente interrogazione n. 4-15051 relativamente al fiume Basento;

4) dettare tempestive disposizioni per il recupero del metodo della contabilizzazione « a misura », in luogo di quella superficiale e pericolosa « a corpo ».

(5-01750)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PROCACCI e BASSI MONTANARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 ottobre 1989 il quotidiano fiorentino *La Nazione* ha pubblicato una lettera (pagina 3) nella quale si denuncia la cattura e l'uccisione di gatti randagi che sarebbe avvenuta e si verificherebbe tuttora a Principina a Mare, nel comune di Grosseto, ad opera di incaricati del servizio multizonale dell'unità sanitaria locale;

secondo l'estensore della lettera gli animali verrebbero tramortiti a colpi di bastone (uno di essi massacrato a colpi di mattone perché cercava di fuggire) e poi messi, ancora vivi, in sacchi e annegati in un corso d'acqua;

sempre dalla lettera pubblicata da *La Nazione* sembrerebbe che gli incaricati dell'USL non si facciano scrupolo di entrare nelle proprietà private alla caccia dei gatti;

il regolamento di polizia veterinaria — decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 — non prevede la cattura dei gatti randagi se non per particolari motivi, cioè quando possano aver morsicato persone o presentino manifestazioni riferibili all'infezione rabida;

in Toscana l'ultimo caso di rabbia risale a trentasette anni fa; in ogni caso il regolamento di polizia veterinaria prevede che gli animali catturati siano sottoposti a periodi di osservazione e la loro soppressione, in caso di malattia, non sarebbe certo effettuata con i metodi degli addetti dell'USL di Grosseto —;

quali provvedimenti intenda assumere per accertare se quanto riportato nella lettera a *La Nazione* corrisponda a verità e cosa intenda fare per evitare che

episodi di questo tipo si verifichino anche in altre parti d'Italia;

se ritenga che la caccia al gatto — in questo caso attuata dagli stessi enti pubblici — non sia da attribuire alla vergognosa legge sulla caccia della regione Toscana, emanata nel luglio scorso, che, violando il regolamento di polizia veterinaria, permette l'abbattimento di gatti vaganti oltre 500 metri dalle abitazioni;

se ritenga opportuno inviare una circolare a tutte le unità sanitarie locali invitandole al rispetto del regolamento di polizia veterinaria per quanto riguarda l'eventuale cattura dei gatti randagi.

(4-16036)

DONATI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

è in progetto la modifica di tracciato e l'allargamento della strada statale 67 Tosco-Romagnola, che comporterebbe pensantissimi interventi sul territorio;

le amministrazioni locali dei comuni interessati, Castrocaro Terme, Dovadola, Rocca San Casciano, nonostante abbiano adottato piani urbanistici nei quali non sono previsti interventi che siano modificativi della presente situazione socio-economica e produttiva del loro territorio, approvando con delibere il progetto di cui trattasi hanno motivato la loro scelta solo su affermazioni generiche ed opinabili, prevedendo uno sviluppo degli insediamenti produttivi;

il Ministero per i beni culturali e ambientali e la soprintendenza di Ravenna hanno approvato senza rilievi di progetto di cui trattasi, nonostante si sia in presenza di sostanziali modifiche del tracciato preesistente che produrranno effetti devastanti sul territorio e, in prospettiva, col traforo del valico del Muraglione previsto, modificheranno la corografia dell'intera vallata e altereranno indebilmente bellezze paesaggistiche e naturali sia in territorio romagnolo che toscano;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1989

si evidenzia uno scorretto metodo amministrativo seguito dalle autorità interessate, compresa l'ANAS, che danno priorità alla realizzazione di una infrastruttura che finirà per condizionare aprioristicamente, secondo criteri di casualità e di speculazione, le scelte future di pianificazione urbanistica dell'area, che dovrà misurarsi con tutti gli effetti deteriori dovuti all'incremento di traffico che la realizzazione della nuova arteria comporterà —:

se attualmente esistano reali problemi di collegamento delle aree interessate con Forlì tali da rendere necessaria la realizzazione del progetto di cui trattasi;

quali siano gli « indubbi vantaggi » per l'economia locale derivanti dalla realizzazione di una strada a scorrimento veloce quale quella prevista, che scavalcerebbe i centri abitati tagliandoli così fuori dai transiti, con grave danno per le attività turistiche e di servizio basate essenzialmente sull'attraversamento dei paesi e la sosta in essi;

se, in ragione del grave rischio di deturpamento del territorio sovraesposto, il ministro dell'ambiente intenda provvedere ad avviare d'ufficio una procedura di valutazione di impatto ambientale così come richiesto *in loco* dai movimenti ambientalisti e dalla popolazione tutta della vallata;

se si intenda al momento provvedere onde siano sospese quantomeno le procedure di consegna del 1° stralcio dei lavori nel tratto Castrocara Terme-Bivio Monte Trebbio, aggiudicati alla ditta « Costruzioni Mambrini » di Roma, a motivo, oltretutto di quanto in premessa, delle gravi carenze progettuali, dalle quali emerge chiaramente l'assoluta indifferenza per i problemi ambientali e paesaggistici, per una qualsiasi giustificazione dei costi economici e del rapporto costi-benefici, per l'individuazione di possibili alternative, ciò in violazione di precise norme tecniche dettate dal CNR e dai Ministeri competenti.

(4-16037)

RENZULLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — preso atto che molte regioni (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, ecc.) sono state pesantemente toccate dalle note vicende legate alla proliferazione delle alghe dell'Adriatico e dalle valutazioni negative, sistematicamente ampliate dai mezzi di informazione sulla qualità delle acque di balneazione;

atteso che l'economia regionale del Friuli-Venezia Giulia ha poi subito un duro colpo con i provvedimenti restrittivi adottati dal presidente della giunta regionale mediante l'ordinanza n. 0474/Pres. dd. 8 settembre 1989 con la quale è stata cautelativamente sospesa la raccolta, commercializzazione, trasformazione e immissione al consumo dei molluschi eduli lamellibranchi estratti dalle acque costiere del Friuli-Venezia Giulia fino a quando non risultassero ripristinate le condizioni di idoneità biologica;

considerato che il dispositivo previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 27 aprile 1978 è scattato dopo che l'Istituto zooprofilattico di Foggia aveva riscontrato la presenza di tossina algale liposolubile DSP su campioni di mitili commercializzati in Puglia, provenienti dalla regione Friuli-Venezia Giulia;

richiamato che nel giugno di quest'anno il ministro della sanità ebbe a segnalare che a seguito di sviluppo di microalghe tossiche presumibilmente del genere *dinophysis*, riscontrate nella fascia marina del litorale Adriatico compresa tra Rimini ed Ancona, si erano avuti episodi di gastroenterite acuta a carico di alcuni consumatori di mitili;

atteso che analogo fenomeno veniva registrato nel luglio dello stesso anno da parte di consumatori di molluschi eduli che avevano accusato diarrea, nausea, spesso vomito, in condizioni di apiressia, sintomi insorgenti a breve distanza, anche meno di un'ora dall'ingestione dei mitili anche se sottoposti a cottura;

a conoscenza del fatto che il monitoraggio delle acque e dei molluschi su

tutto l'arco costiero del Friuli-Venezia Giulia evidenziava la presenza nella specie *mytilus galloprovincialis* della tossina liposolubile DSP e nelle acque concentrazioni significative di microalghe del genere *dinophysis*;

richiamando l'articolo 4 del decreto ministeriale 27 aprile 1978, che testualmente recita: « Le caratteristiche biologiche delle acque approvate e condizionate devono essere tali da assicurare l'idoneità all'alimentazione dei molluschi lamellibranchi in esse raccolti o prodotti »;

dato per scontato che per l'accertamento di tali caratteristiche necessita il controllo della popolazione fitoplanctonica nelle zone acquее;

essendo noto che, qualora si rilevino fenomeni di sviluppo di fitoplancton o la fioritura in atto, si deve effettuare il prelievo, nelle zone acquее sedi di banchi e giacimenti di molluschi eduli lamellibranchi ed in quelle destinate alla molluschicoltura, di campioni di molluschi ad elevato potere filtrante (*mytilus galloprovincialis*, *ostrea edulis*, *tapos decussatus*, ecc.) da sottoporre al controllo biologico per la determinazione delle tossine idrosolubili e liposolubili rispettivamente secondo i metodi ufficiali USA-AOAC (*Association of Official Agricultural Chemists; Paralytic Shellfish Poisoning; Biological Method; Official Method for Analysis of the Association of Official Agricultural Chemists*) e *Method for the bioassay of Gymnodinium breve toxin in shellfish (Recommended procedures for the examination of sea water and shellfish - Mc Farren e coll.)* e che i campioni di molluschi eduli lamellibranchi prelevati, devono avere i seguenti requisiti biologici:

non più di 40 microgrammi di biotossine algali idrosolubili per 100 grammi di corpo;

assenza di biotossine algali liposolubili;

visto che l'accertamento in campioni di molluschi - prelevati ai fini dei controlli di cui al successivo articolo 6, nelle

acque sedi di banchi e giacimenti di molluschi eduli ed in quelle utilizzate per la molluschicoltura - di biotossine algali idrosolubili in concentrazioni superiori a microgrammi 40 per 100 grammi di corpo e/o la presenza di biotossine liposolubili, comporta la sospensione temporanea dell'attività degli impianti di coltivazione o della libera raccolta di molluschi eduli lamellibranchi, fino a quando non risultino ripristinate le condizioni di idoneità biologica di cui ai commi precedenti;

assunto da quanto sopra che l'idoneità all'alimentazione dei molluschi eduli lamellibranchi deve essere accertata secondo i metodi di analisi ufficiali USA-AOAC e Mc Farren e che comunque non è consentita una presenza di più di 40 microgrammi di biotossina algale idrosolubile per 100 grammi di corpo né alcuna presenza di biotossina algale liposolubile;

preso atto che con nota dell'8 giugno 1989 l'Istituto superiore di sanità rappresentava ai laboratori d'igiene e profilassi, ai presidi multizonali di prevenzione e agli istituti zooprofilattici sperimentali del territorio nazionale che il metodo Mc Farren, utilizzato specificamente per la ricerca della tossina NSP risultava poco sensibile per la ricerca della DSP (tale metodo peraltro risultava piuttosto lungo e prevedeva attrezzatura e manualità non sempre disponibili nei laboratori di biologia);

acclarato che col medesimo scritto veniva proposto il metodo di Yasumoto, che comporta il prelievo di 10 grammi di epatopancreas dai molluschi, successiva estrazione in omogeneizzazione, inoculazione intraperitoneale in topini di 16-20 grammi, osservazione degli animali considerando positivi i campioni giunti a morte entro 24 ore;

atteso che il metodo Yasumoto è inoltre stato indicato dal Ministero della sanità come metodica analitica di elezione per questo tipo di ricerca, ma che tuttavia la metodica Yasumoto a fronte di non verificati fenomeni gastroenterici

non risulta prevista dal decreto ministeriale 27 aprile 1978 e che il protocollo da seguire prima dell'adozione di provvedimenti sospensivi dell'immissione al consumo dei molluschi dovrebbe presupporre un campionamento della popolazione fitoplanctonica, e sono in caso di superamento di valori soglia (peraltro non ancora codificati), applicazione del *test* biologico per evidenziare l'eventuale presenza di biotossina;

essendo a conoscenza del fatto che è altresì messo in discussione il periodo di osservazione dell'animale da esperimento, che dovrebbe non protrarsi oltre le quattro-sei ore —:

1) se intenda adottare il metodo Yasumoto come metodica ufficiale mediante emanazione di apposito decreto ministeriale e non sulla base di generiche informazioni supportate unicamente dalla richiamata circolare dell'Istituto superiore di sanità anche per i fatti economici conseguenti;

2) se non ritenga opportuno approfondire la modalità di esecuzione del *test* con conseguente riduzione del periodo di osservazione dell'animale da esperimento, attualmente protratto per ventiquattro ore, lasso di tempo entro il quale potrebbero subentrare fenomeni secondari, sovrapposti, atti a determinarne la morte;

3) se intenda disporre che il riscontro della tossina DSP debba presupporre una conta algale sulla base di un costante monitoraggio delle acque e che, soltanto con il superamento di livelli prestabiliti, possa essere ipotizzato un reale nocumento per la salute collettiva;

4) se ritenga opportuno precisare, qualora si impieghi per le biotossine liposolubili il metodo Yasumoto, come già avviene per quelle algali idrosolubili, il requisito di idoneità esprimibile in microgrammi di biotossina per 100 grammi di corpo. (4-16038)

RENZULLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — essendo venuto a conoscenza della circolare a firma del ministro dell'interno con la quale si estende il principio del silenzio-rigetto sancito a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, anche ai ricorsi presentati dagli interessati alle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile —:

se sia a conoscenza del numero di pratiche che verranno di fatto annullate con la procedura adottata;

se si ritenga di dover dare compiuta informazione sulla questione, mediante gli organi di stampa e/o attraverso comunicazione diretta, al fine di consentire agli interessati di attuare tutte le procedure di tutela previste dalla legge;

se si ritenga di mettere urgentemente in atto provvedimenti efficaci affinché gli aventi diritto vengano rapidamente soddisfatti nelle loro istanze, evitando le lungaggini che spesso rischiano di compromettere la stessa fruizione del beneficio ottenuto, anche attraverso la costituzione di commissioni mediche agiuntive, dove se ne ravvisi la necessità. (4-16039)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

MELLINI, d'AMATO LUIGI e VESCE.
— *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quali provvedimenti abbia adottato dopo che, con la lettera del ministro a firma « per il Ministro » in data 29/3/89 Ufficio 1° Prot. 448/SG/1607, pervenuta a Messina il 1° aprile 1989, era stato richiesto alla procura della Repubblica di quella città quale fosse lo stato del provvedimento penale a carico del dottor Carlo Macri, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Locri e dopo che con la lettera in data 26/4/1989 prot. 1288/A/1988 RG. il sostituto procuratore di Messina rispose che nella stessa data aveva emesso richiesta di citazione a giudizio (giudizio tuttora pendente in primo grado) dello stesso dottor Macri con l'imputazione del delitto di interesse privato in atti d'ufficio, articolo 324 del codice penale;

se sia informato che il dottor Carlo Macri concorre per la nomina a procuratore presso la pretura circondariale di Lo-

cri, luogo del commesso delitto per il quale è imputato. (3-01984)

MELLINI, d'AMATO LUIGI e VESCE.
— *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quale sia lo stato della pratica relativa alla domanda di grazia avanzata dall'avvocato Salvatore Ribaudo di settantré anni, completamente invalido ed inchiodato su di una sedia a rotelle, per il quale la pena è stata sospesa dal giudice di sorveglianza di Reggio Emilia da oltre diciotto mesi, circostanza, questa, che attesta che tale magistrato si è reso perfettamente conto della eccezionalità della situazione irreversibile;

se sia esatto che il ministro non usa trasmettere alla Presidenza della Repubblica se non le pratiche di grazia sulle quali il Ministero stesso esprima parere favorevole, e ciò mentre in passato veniva seguita una prassi diversa, che ovviamente consentiva al Capo dello Stato di spiegare con maggiore libertà e più ampia visione delle situazioni la sua alta funzione;

se il ministro intenda tornare alla prassi precedente, che agli interroganti appare più rispettosa delle prerogative del Presidente della Repubblica. (3-01985)

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

il procuratore generale della Repubblica di Torino, dottor Silvio Pieri, ha trasmesso una istanza di legittima suspicione chiedendo che il processo contro i dirigenti FIAT per le violazioni dello statuto dei lavoratori in materia di infortuni sia trasferito ad altra sede;

nella sua istanza il procuratore generale descrive Torino come una città assediata da gruppi di facinorosi e dalla mobilitazione di numerosi lavoratori provenienti anche da fuori Torino;

in una intervista al quotidiano *la Repubblica* pubblicata il 10 ottobre 1989, il dottor Pieri ha sostenuto di essere entrato in possesso di notizie allarmistiche su possibili disordini da parte del legale

della FIAT, avvocato Chiusano, e poi dal questore e dal capo della Digos (quindi dal capo della polizia Parise) e dal comando dei carabinieri di Torino che riferiva di notizie ricevute dal comando generale dell'Arma di Roma;

peraltro il questore Annino Berardino nella giornata di sabato 7 ottobre aveva negato di aver inviato uno specifico rapporto sull'ordine pubblico a Torino, mentre in seguito affermava di aver chiesto cinquecento uomini « in relazione alla massiccia campagna aperta dalle forze della sinistra extraparlamentare ed in vista di una manifestazione non preannunciata » (manifestazione al contrario del tutto autorizzata) —:

chi ha fornito al procuratore capo della Repubblica di Torino gli elementi che lo hanno convinto a chiedere il trasferimento del processo e su quali dati di fatto i responsabili delle forze dell'ordine hanno « allertato » il dirigente della procura della Repubblica di Torino.

(2-00692) « Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1989

abete grafica s.p.a
Via Prenestina, 683
00155 Roma